



Repubblica Italiana

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO

“Casa Consortile della Legalità”

C.F.: 82001410818 - P.IVA: 00257580811

www.comune.mazaradelvallo.tp.it

-----oOo-----

GABINETTO DEL SINDACO

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 116 del 26/06/2019

Oggetto: Conferimento incarico di esperto del Sindaco ai sensi dell’art. 14 L.R. n.7/1992 e s.m.i. all’avv. Carlo Pisciotta.

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota di data 14/05/2019 assunta al protocollo generale n. 39258 del 14/05/2019 con la quale il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale ha attestato la proclamazione dello scrivente alla carica di Sindaco del Comune di Mazara del Vallo;

VISTO l’ambizioso ed articolato programma amministrativo denominato “*Mazara Valley: Innovazione e Arte di vivere*” con il quale il sottoscritto si è presentato alla Città e ne ha ottenuto il pieno consenso;

CONSIDERATO che:

- le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;
- rientra nei programmi dell’Amministrazione Comunale migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa per la realizzazione, implementazione e gestione di programmi/progetti/interventi per lo sviluppo e la coesione territoriale e l’innovazione della pubblica amministrazione, anche mediante l’adozione di opportune misure di carattere giuridico-amministrativo;

VISTO l’art. 14 della l.r. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che testualmente recita:

“*Art. 14 - Incarichi ad esperti*

1. Il sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’amministrazione.

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:

a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti;

b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;

c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti.

3. *Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.*

4. *Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.*

5. *Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.*

6. *Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente.”*

RILEVATO che:

- la Corte dei Conti - Sezione Reg. Sicilia - con deliberazioni n. 72/2011, n. 95/2012 e n. 19/2013/SS.RR./PAR in ordine alla spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 l.r. 7/92 ha precisato che anche i compensi degli esperti del sindaco (previsti dal citato art. 14) debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010;
- il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
- vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;
- la norma, in ragione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno;
- l'incarico di esperto deve essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, che costituiscono limiti stringenti di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

VISTA la deliberazione giunta n. 16 del 30/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, nel provvedere ad adottare l'atto ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito nella L. n. 135/2012, della L. n. 228/2012 e del D.L. n. 66/2014 convertito nella L. n. 90/2014, sono stati definiti i limiti di spesa per l'anno 2019 per gli incarichi di studi e consulenze, per l'importo complessivo di €. 66.000,00, somme che troveranno corrispondenza negli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021 tuttora in fase di predisposizione;

RITENUTO di avvalersi della facoltà conferita al sindaco dall'art. 14 della l.r. 7/1992 sopra richiamata, attribuendo l'incarico di esperto attività connesse alla realizzazione, implementazione e gestione di programmi/progetti/interventi per lo sviluppo del territorio e l'innovazione della pubblica amministrazione;

DATO ATTO in particolare che l'incarico che si intende conferire concerne i seguenti ambiti prestazionali:

- Consulenza legale e supporto specialistico nelle attività connesse alla impostazione ed implementazione di procedure giuridico-amministrative finalizzate alla realizzazione e gestione di programmi/progetti/interventi per lo sviluppo del territorio e l'innovazione della pubblica amministrazione;
- Consulenza legale e supporto specialistico nelle attività connesse alla programmazione e gestione delle funzioni e dei servizi comunali;
- Consulenza legale e supporto specialistico nelle attività programmatiche, regolamentari e gestionali inerenti l'organizzazione burocratica, l'ordinamento degli uffici e servizi, la programmazione del fabbisogno di personale, il ciclo della performance, nonché nella definizione e realizzazione di progetti di riorganizzazione interna e di *change management*, anche in relazione all'avvio di nuove attività e/o all'evoluzione del contesto di riferimento;
- Supporto specialistico per la definizione, l'implementazione, la *governance* ed il monitoraggio degli indirizzi strategici dell'Amministrazione.
- Ogni altro supporto all'espletamento delle attività connesse alle materie di competenza del Sindaco, rientrante nelle competenze tecnico professionali dell'esperto;

RILEVATO che:

- l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto l'attività oggetto dell'incarico, che riguarda relazioni e comunicazioni istituzionali dell'Ente e del Sindaco in qualità di rappresentanza dell'Ente stesso, oltre alle competenze ed esperienze professionali attestata nel curriculum vitae, richiede particolare attenzione per gli aspetti fiduciari sulle capacità e qualità personali dell'esperto incaricato;
- tuttavia in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

RITENUTO che l'incarico di che trattasi possa essere conferito all'avv. Carlo Pisciotta, nato a Mazara del Vallo l'8.12.1965 C.F. PSCCRL65T08F061I e residente in Trapani nella via G.B. Fardella 349/B il quale, come si evince dal curriculum vitae, agli atti dell'ente, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;

DATO atto che:

- l'apporto dell'avv. Carlo Pisciotta nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate;
- il predetto è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie, come si evince dal curriculum professionale prodotto;

ATTESTATO che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da parte dell'avv. Carlo Pisciotta, agli atti dell'ente, nella quale sono contenute le dichiarazioni relative all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi in relazione all'incarico da ricoprire nonché all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma degli art. 49 e 50 della Legge 190/2012, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

CONSIDERATO che in atto l'Ente opera in regime di c.d. "gestione provvisoria" di cui all'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e che pertanto fino all'approvazione ed efficacia del bilancio di previsione 2019-2021, l'Ente non può assumere obbligazioni diverse da quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da quelle tassativamente regolate dalla legge e da quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dall'avv. Carlo Pisciotta ad assumere l'incarico in oggetto, accettando che lo stesso debba intendersi eseguito a titolo gratuito, e quindi senza aver nulla a pretendere a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico e solo successivamente a titolo oneroso, con decorrenza dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di impegno di spesa fino alla scadenza naturale del mandato sindacale, per un compenso mensile lordo di € 2.600,00, comprensivi della rivalsa dei contributi previdenziali e assistenziale nonché dell'IVA, se dovuta;

DATO atto che:

- il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 stabilisce il trattamento economico lordo dell'esperto nella misura annua di quello del dirigente della seconda qualifica dirigenziale;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo lordo su base annua (€ 31.200,00) di gran lunga inferiore alla misura stabilita dalla citata norma, in ossequio alla normativa di contenimento della spesa;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo lordo annuo (€ 31.200,00) compatibile con il limite di spesa annuo per gli incarichi di studi e consulenze nel limite dell'importo (€ 66.000,00), di cui alla sopra citata deliberazione giunta n. 16 del 30/01/2019, quale atto ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito nella L. n. 135/2012, della L. n. 228/2012 e del D.L. n. 66/2014 convertito nella L. n. 90/2014;
- il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui al disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento sub lett. "A" per costituirne parte integrante ed essenziale;

CONSIDERATO che:

- viene rispettato il divieto di cui all'art. 14, comma 6, della l.r. 7/1992 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della l.r. 7/92;
- l'esperto incaricato è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, su richiesta dello scrivente;
- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
- ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, l'avv. Carlo Pisciotta potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
- il compenso mensile lordo di € 2.600,00, comprensivi della rivalsa dei contributi previdenziali e assistenziale nonché dell'IVA, se dovuta, con decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di adozione del formale impegno di spesa e fino alla scadenza naturale del mandato sindacale, è da intendersi convenuto dalle due parti;
- la gratuità dell'incarico in oggetto, e quindi senza aver nulla a pretendere a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, dalla data di stipula del disciplinare d'incarico e fino alla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di cui sopra, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, è da intendersi convenuta dalle due parti ed espressamente accettata dall'avv. Carlo Pisciotta nello spirito di massima disponibilità nei confronti dell'Ente, che in atto opera in regime della c.d. "gestione provvisoria" di cui all'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e

ss.mm.ii ed al quale è pertanto preclusa, fino all'approvazione ed efficacia del bilancio di previsione 2019-2021, l'assunzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da quelle tassativamente regolate dalla legge e da quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

RIBADITO che il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della più volte citata legge regionale 7/1992, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. CONFERIRE all'avv. Carlo Pisciotta, nato a Mazara del Vallo l'8.12.1965 C.F. PSCCRL65T08F061I e residente in Trapani nella via G.B. Fardella 349/B, l'incarico, a tempo determinato, di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, al fine di espletare attività di consulenza connesse alla realizzazione, implementazione e gestione di programmi/progetti/interventi per lo sviluppo del territorio e l'innovazione della pubblica amministrazione, secondo le modalità, condizioni termini di cui al disciplinare d'incarico che si allega al presente provvedimento sub lett. "A" per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 9 articoli.

2. DARE ATTO che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare e fino alla scadenza naturale del mandato sindacale, alle seguenti condizioni:

- gratuitamente, e quindi senza aver nulla a pretendere a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, dalla data di stipula del disciplinare d'incarico e fino alla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di impegno di spesa, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

- a titolo oneroso, per un compenso mensile lordo di € 2.600,00, comprensivi della rivalsa dei contributi previdenziali e assistenziale nonché dell'IVA, se dovuta, con decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di adozione del formale impegno di spesa e fino alla scadenza naturale del mandato sindacale.

3. DARE ATTO che l'incarico in argomento è revocabile in ogni momento previa adozione di apposita e motivata determinazione sindacale.

4. INCARICARE il Dirigente del 1° settore "Affari Generali, Sociali e Culturali" di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento.

5. PRECISARE che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico.

6. STABILIRE che l'avv. Carlo Pisciotta per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, gli strumenti i mezzi gli ausili di lavoro ed autovetture dell'Ente, raccordandosi con l'Ufficio di gabinetto del Sindaco, e potrà accedere agli gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale.

7. NOTIFICARE il presente provvedimento via PEC all'avv. Carlo Pisciotta e trasmetterne copia al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori comunali, Segretario generale, ai Dirigenti comunali, al Collegio dei revisori, ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione, per opportuna conoscenza.

8. DISPORRE, a cura dell'Ufficio competente la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione trasparente/ Consulenti e collaboratori" e sezione "Pubblicità-notizia".

Il Responsabile dell'istruttoria
(F/to: Dott.ssa Giovanna Lombardo)

Il Sindaco
(F/to: Dott. Salvatore Quinci)

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(Vedi referta originale allegata al presente atto)
